

GIOVANI ALBERGATORI
Regolamento Comitato Regionale della Toscana

Art.1

Denominazione

In seno alla Federalberghi Toscana – Unione Regionale delle Associazioni Albergatori - è costituito, a norma dello Statuto regionale della stessa Federazione, il Comitato Toscano Giovani Albergatori, che ha sede in Firenze presso la Federazione medesima.

Art.2

Composizione Comitato Regionale Toscano

1. Il Comitato Toscano Giovani Albergatori è composto dai gestori o familiari dei gestori, con un'età non superiore ai 39 anni, di strutture alberghiere con sede in Toscana, singolarmente associate alle associazioni albergatori o sindacati alberghi che compongono Federalberghi Toscana
2. Per far parte del Comitato Toscano occorre
 - a) fa parte di un Comitato Territoriale
 - b) far richiesta direttamente al Comitato Toscano, in assenza di un riferimento territoriale.

Art.3

Comitati Territoriali Giovani

1. Presso ciascuna associazione albergatori o sindacato alberghi di Federalberghi Toscana, è costituito un Comitato Territoriale Giovani Albergatori.
2. In carenza di iniziativa territoriale, il Comitato Toscano può assumere l'iniziativa di costituzione
3. I singoli Comitati, quando costituiti, si dotano di un regolamento che recepisce i principi fondamentali del presente regolamento regionale.

Art.4

Finalità e scopi del Comitato Toscano Giovani Albergatori

Il Comitato Toscano Giovani Albergatori:

- a) promuove la crescita professionale dei giovani imprenditori;
- b) sostiene l'affermazione dei giovani imprenditori negli ambiti sociali ed istituzionali;
- c) stimola lo spirito associativo e la professionalità degli albergatori attraverso mirati programmi di formazione ed aggiornamento professionale e sindacale;
- d) promuove lo sviluppo di una nuova coscienza e cultura dell'impresa;
- e) promuove, la costituzione dei Comitati Territoriali Giovani Albergatori, d'intesa con le Associazioni Territoriali della Federazione.
- f) promuove ed attua previa approvazione degli organi federali iniziative a sostegno delle attività federali ed in particolare dei Giovani Albergatori.
- g) partecipa alle iniziative della federazione regionale di categoria con propri rappresentanti

Art.5

Organi sociali

Sono organi del Comitato Toscano Giovani Albergatori

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente.

Art. 6

L'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i componenti il Comitato Toscano Giovani Albergatori
2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno e comunque sempre in occasione della Assemblea ordinaria della Unione Regionale.
3. L'Assemblea è convocata - con qualunque mezzo che dia certezza e ricevuta dell'avvenuto ricevimento della convocazione - dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ordine del giorno, con almeno 15 giorni di anticipo sulla data di riunione . Per motivi di urgenza tale termine può essere ridotto a 10 giorni.
4. L'Assemblea è comunque convocata dal presidente quando ne facciano richiesta scritta, segnalando la motivazione della richiesta stessa, almeno il 40 % dei Comitati Territoriali costituiti.
5. L'Assemblea, in prima convocazione è valida con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei componenti, in seconda convocazione con almeno un rappresentante per Comitato territoriale costituito.
6. Ogni componente l'Assemblea ha diritto ad un voto ed essere portatore di un massimo di due deleghe di altri componenti il Comitato Toscano.
7. Spetta all'Assemblea
 - a) eleggere, ogni cinque anni , il presidente regionale del Comitato
 - b) eleggere, su proposta del presidente , i componenti la Giunta regionale, da un minimo di 5 ad un massimo di sette
 - c) approvare le linee generali di indirizzo della attività del Comitato .

Art.7

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da
 - Il presidente
 - I componenti la Giunta
 - dai presidenti dei singoli comitati territoriali costituiti o da loro delegatiIl Presidente può chiamare a far parte del Consiglio Direttivo Giovani Albergatori che si siano distinti per attività sociale, impegno professionale o che rappresentino un territorio nel quale non è stato costituito il comitato territoriale, fino ad un massimo di cinque.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è regolarmente costituito quando vi partecipino almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.
Il Consiglio Direttivo è convocato - con qualunque mezzo che dia certezza e ricevuta dell'avvenuto ricevimento della convocazione - dalla Giunta, con almeno dieci giorni di anticipo sulla data di riunione. Per motivi di urgenza il termine può essere ridotto a cinque giorni.
3. E' compito del Direttivo
 - a) proporre le linee di indirizzo della attività sociale
 - b) accogliere le richieste di costituzione di un Comitato Territoriale, approvando o respingendo il regolamento del quel Comitato
 - c) approvare annualmente il rendiconto economico del Comitato .

Art. 8

La Giunta

1. La Giunta è composta da un minimo di cinque ad un massimo di sette rappresentanti dei giovani albergatori .
2. La sua composizione è proposta dal presidente alla Assemblea .
3. Tra i componenti la Giunta il presidente designa
 - a) due vicepresidenti , che lo assistono e sostituiscono, quando impedito, nell'assolvimento dei suoi compiti
 - b) il/i rappresentanti del Comitato Toscano Giovani Albergatori negli organi sociali del Comitato Nazionale Giovani Albergatori.
4. La Giunta si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed è convocata - con qualunque mezzo che dia certezza e ricevuta dell'avvenuto ricevimento della convocazione - dal presidente, che fissa l'ordine del giorno , con un preavviso di cinque giorni, che per motivi di urgenza può essere ridotto a tre.
5. La Giunta, su proposta del presidente, interviene con propri componenti per
 - a) accertare la regolarità dei comportanti di singoli Comitati Territoriali costituiti
 - b) riorganizzare il Comitato Giovani sui singoli territori della Toscana.
6. La Giunta è l'organo di governo del Comitato e per motivi di urgenza può sostituirsi, salvo successiva ratifica, al Consiglio Direttivo.

Art.9

Il Presidente

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza del Comitato Regionale;
- b) attua le deliberazioni degli organi collegiali;
- c) nomina due vicepresidenti che lo affiancano e lo sostituiscono, quando impedito, nell'esercizio delle sue funzioni.
- c) propone, fino a 7 membri, i componenti della Giunta , con un massimo di due membri provenienti dalla stessa associazione territoriale;
- d) può esercitare in caso di necessità e urgenza i poteri della Giunta, salvo ratifica successiva da parte della stessa;
- e) può conferire deleghe specifiche a componenti della Giunta per iniziative , progetti particolari, gestione del conto economico del Comitato .

Art.10

Ulteriori modalità di convocazione degli organi sociali e loro svolgimento.

1. La convocazione degli organi è effettuata principalmente a mezzo lettera – fax, o posta elettronica
2. La convocazione è firmata dal Presidente del Comitato Regionale, o, in caso di suo impedimento, da un Vice Presidente.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ora, del luogo, del mese e dell'anno nonché l'ordine del giorno della riunione.
4. La sede di riunione degli organi è preferibilmente itinerante
5. Le votazioni degli organi sono di norma palesi, salvo richiesta diversa da parte di un terzo dei componenti, nel qual caso l'organo interessato decide in merito, e salvo le votazioni che riguardano le persone.

6. In caso di impossibilità a partecipare alle riunioni, il componente dell'organo può delegare un altro componente dell'organo stesso, comunicandolo per iscritto al Comitato Toscano.
7. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto dalla carica il componente del Consiglio stesso o della Giunta che sia risultato assente ingiustificato a tre riunioni consecutive.
8. Le deliberazioni degli organi sono valide se assunte con il consenso della metà più uno dei componenti presenti, senza tenere conto degli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

Art. 11

Durata delle cariche sociali

1. I componenti degli organi del Comitato Toscano restano in carica per cinque anni, parimenti alla durata delle cariche sociali della Federalberghi .
2. I componenti della Giunta Esecutiva ed il Presidente non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

Art.12

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le disposizioni previste dal Regolamento del Comitato Nazionale Giovani Albergatori e dallo Statuto di Federalberghi Toscana.
2. I Comitati territoriali già costituiti o in via di costituzione sono tenuti ad armonizzare i propri regolamenti ai principi contenuti nel presente regolamento e nello Statuto federale.